

Albi & mercato. Come gestire le opportunità dopo la legge sulla concorrenza e passare dall'associazione a nuove forme organizzative

Studi e società, percorso a scelta

Per l'«evoluzione» spazio alla trasformazione omogenea o al conferimento a Stp

L'approvazione della legge sulla concorrenza (la n. 124/2017) ha riportato l'attenzione sull'esercizio dell'**attività professionale** in forma societaria. Un modello che, nella forma delle **società fra professionisti**, non ha finora avuto un grande impatto: al 31 luglio scorso, le Stp iscritte al Registro imprese erano appena 1.718 (si veda Il Sole 24 Ore del 7 agosto). La legge 124 ha, inoltre, rivisto alcune regole sulle società fra avvocati, di ingegneria e per la gestione delle farmacie (si veda la tabella qui sotto).

In ogni caso l'introduzione della possibilità di esercitare la libera professione in forma societaria - al di là dei nodi fiscali ancora da sciogliere - mette a disposizione di chi inizia l'attività un assetto organizzativo ulteriore rispetto ai "vecchi" schemi dello "studio individuale" e dello "**studio associato**". Inoltre, le nuove società tra professionisti rappresentano un'opportunità da vagliare per tutti coloro che già esercitano la professione, per verificare l'interesse a proseguire l'attività inquadrandola nella nuova struttura organizzativa della Stp. I professionisti devono quindi affrontare il problema e valutare se convenga fare evolvere in forma societaria l'attività professionale che già esercitano in forma individuale o in forma di studio associato e le possibili strade da seguire.

Si può pensare, innanzitutto, all'ipotesi della **cessione** dello studio professionale a una società. Si tratta di un'operazione perfettamente praticabile sia civilisticamente (Cassazione 370/74 e 2860/2010), sia fiscalmente (l'agenzia delle Entrate ha affrontato la questione in alcune risoluzioni: 108/E/2002, 30/E/2006, 177/E/2009 e 255/E/2009; e in alcune circolari: 11/E/2007 e 8/E/2009). L'operazione però non sempre è praticabile in concreto, poiché presuppone il pagamento di un prezzo d'acquisto da parte del cessionario.

Per passare da studio associato a società si può poi pensare a un'operazione di "trasformazione". A questo riguardo, nessun problema dovrebbe sorgere se si inquadrasse l'operazione come **trasformazione "omogenea"**, cioè come operazione che ha, sia come punto di partenza, sia come punto di arrivo, un'entità societaria. Per realizzarla è, però, necessario che lo studio associato sia equiparato a una società semplice: sul fatto che sia possibile non dovrebbero esserci più dubbi (si veda, per esempio, la sentenza della Cassazione 16500/2004).

Più in salita appare la strada della qualificazione del "passaggio" da studio associato a Stp come **trasformazione "eterogenea progressiva"**, cioè l'operazione che conduce un ente non societario ad assumere la veste di società di capitali. Questo perché l'articolo 2500-octies del Codice civile, che regola la trasformazione eterogenea in società di capitali, prevede come possibile punto di partenza solo «i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni»: in questo perimetro (sempre che si tratti di un'elencazione esaustiva), le associazioni professionali non sembrano comprese. C'è, tuttavia, un'assai forte corrente di pensiero che legge, con argomentazioni indubbiamente "forti", l'articolo 2508-octies come norma esemplificativa di alcuni casi e non come norma tassativa.

Un'alternativa alla trasformazione può essere poi quella del **conferimento** dello studio individuale o dello studio associato **in una Stp** (già costituita o di nuova costituzione). In questo modo, il professionista singolo o i soci dello studio associato diventano soci della Stp conferitaria. Questa operazione ha avuto anche un avallo fiscale: con la circolare 8/E/2009 (risposta 1.3) e la risoluzione 177/E/2009, l'agenzia delle Entrate ha dettato le condizioni in presenza delle quali non si formano plusvalenze fiscalmente rilevanti.

Si entra così nel campo minato della qualificazione degli studi professionali come "aziende" e della loro clientela in termini di "avviamento". Si tratta di concetti che

LE ALTERNATIVE

Maggiori complicazioni per la trasformazione eterogenea progressiva o con la cessione. Da sciogliere i nodi fiscali

l'impostazione tradizionale di questa materia considera inapplicabili alla professione perché antitetici al principio per il quale nello studio l'organizzazione, se esiste, ha una natura assolutamente ancillare rispetto all'elaborazione intellettuale del professionista.

Ma il sistema si sta muovendo in un senso diverso da quello tracciato dall'opinione tradizionale. La Cassazione, con la sentenza 11896/2002, ha chiarito, ad esempio, che gli studi professionali «possono anche essere organizzati sotto forma di azienda professionale tutte le volte in cui, al profilo personale dell'attività svolta, si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture». Mentre, già nella sentenza 5848/1979, la Corte ha affermato che «è giuridicamente configurabile la cessione di uno studio professionale insieme con il suo avviamento».

Con il beneplacito, infine, della sentenza 10178/2007, in cui la Cassazione ha sottolineato che «anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell'attività svolta si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti e un'ampiezza dei locali adibiti all'attività tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastino l'attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto a essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani